



Repubblica di San Marino  
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE  
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 19 maggio 2026 – seduta ordinaria

DELIBERA N. 4

PAG. N. 4

**Oggetto: Adeguamento limiti dei rimborsi spese ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2025 n.141 e modifica delibera CE n. 19 del 6 giugno 2019 - Contributi su Indennità di trasferta/Rimborsi spese**

**Il Comitato Esecutivo,**

**Validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165;  
Verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;**

vista la propria precedente Delibera n. 19 del 6 giugno 2019 in materia di contributi su indennità di trasferta e rimborsi spese;

visto il riferimento dell'Esperto Titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Contributi, Ispettorato e Fondiss, prot. n.305/DG del 29 gennaio 2026, posto agli atti della presente seduta,

visto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2025 n.141, secondo cui *“le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte o missioni autorizzate dal datore di lavoro, purché entrambe le predette tipologie di spese siano sostenute con strumenti di pagamento elettronici o canalizzati, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,00 (quindici/00), elevate ad euro 30,00 (trenta/00) per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia”;*

**Delibera**

di autorizzare la modifica della propria precedente Delibera n. 19 del 6 giugno 2019, al fine di adeguare i limiti dei rimborsi spese rilevanti ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, in conformità alle nuove soglie introdotte dalla riforma IGR e secondo le seguenti modalità operative:

- a) possono essere non documentate le spese fino all'importo massimo giornaliero di:
  - euro 15,00 (quindici/00) per le trasferte in Italia (a titolo esemplificativo: euro 300 mensili in presenza di 20 giorni lavorativi; euro 315 in presenza di 21 giorni lavorativi);
  - euro 30,00 (trenta/00) per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia (a titolo esemplificativo: euro 600,00 mensili in presenza di 20 giorni lavorativi; euro 630,00 in presenza di 21 giorni lavorativi)
- b) qualora il rimborso spese non è documentato ed eccede gli importi di cui alla lettera a), la quota eccedente è assoggettata a contribuzione.

**Precisa che**

L'applicazione della presente delibera avverrà a partire dal 1° giugno 2026.

IL DIRETTORE GENERALE  
- Dott. Claudio Vagnini -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
- Avv. Manuel Canti -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'  
SANITARIE E SOCIO SANITARIE  
- Dr. Alessandro Bertolini -

**Atto deliberativo trasmesso a:** Segreteria di Stato per la Sanità, Ufficio Contributi, Ispettorato e FONDISS  
**Pubblicazione:** atto divulgabile tramite sito web dell'ISS